

TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Valentina Avarello Presidente e Relatore

dott.ssa Angela Orecchio Giudice dott. Umberto Costume Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.2.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato nel procedimento n. 28 del ruolo generale dell'anno 2023 proposto

da

D'ANGELIS NATALIA, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis Emiliana Bozzella, Maria Grazia Luppi e Silvia Ferrarese

Con ricorso ex art. 669 terdecises, D'Angelis Natalia ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa da Questo Tribunale con cui è stata rigettata l'istanza cautelare per ritenuta insussistenza di un fumus di fondatezza del ricorso, formulando le seguenti conclusioni:

"ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire al ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina 1/12 settembre 2022 o nei turni successivi, un incarico a termine sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS) con individuazione dalle graduatoria incrociate di 2^ fascia delle GPS e tra i posti disponibili, quelli esistenti presso l'ist. Pacinotti di Fondi per il quale la ricorrente ha espresso preferenza o per altra classe di concorso per cui è inserita nelle GPS di II fascia.

In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto del ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto".

A sostegno dell'istanza cautelare proposta, la parte ricorrente censura l'irregolare svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'A.S. 2022/2023, con riguardo in particolare ai turni di nomina successivi al primo ove la reclamante è stata considerata *rinunciataria* anche per le sedi espresse nella domanda ma che si sono rese disponibili nei successivi turni di nomina.

Contesta, in particolare, l'interpretazione resa nell'ordinanza reclamata dell'art. 12 O.M. 112/2022, ritenendola in contrasto con i principi generali disciplinanti i concorsi per il reclutamento del personale alle dipendenze di soggetti pubblici e, quindi, la par condicio tra i concorrenti in forza del quale le norme del bando devono interpretarsi secondo il principio dell'affidamento "rimanendo preclusa ogni indagine rivolta attraverso procedimenti ermeneutici in funzione integrativa di ulteriori inespressi significati" e il favor partecipationis, in ragione del quale deve prevalere l'interpretazione più favorevole all'ammissione piuttosto che l'esclusione del candidato "essendo le procedure concorsuali preordinate nell'interesse stesso della pubblica amministrazione procedente a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire il posto vacante"; più in generale viene dedotta la violazione del principio meritocratico e la mortificazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.

Viene contestata inoltre la ricostruzione operata nella ordinanza reclamata secondo cui i turni di nomina costituiscono autonome "fasi" del relativo procedimento, negandone quindi la unitarietà e sostituendo al concorso "tanti piccoli concorsi", con competizione tra i candidati illegittimamente ristretta sia sul piano della platea che delle sedi.

La difesa della reclamante lamenta altresì, con specifico riferimento alla posizione della propria assistita, l'illegittimità della procedura di reclutamento di cui al primo turno di nomina del 1.9.2022, nella parte in cui non ha ricompreso tra i posti da assegnare tutte le sedi disponibili sull'organico di fatto, specificando che, rispetto ai posti disponibili su organico di fatto presso l'Ist. Pacinotti di Fondi, sebbene fossero disponibili 17 cattedre su sostegno, sono state attribuite al primo turno di nomina solo 16 e, con successivo bollettino del 12.9.2022, indicate come disponibili 5 cattedre, di cui 4 liberate per rinunce. Eccepisce pertanto che il corretto svolgimento della procedura avrebbe imposto di rendere disponibili tutti i 17 posti sin dal primo turno di nomina del 1.9.2022 e che, in tal caso, la reclamante sarebbe stata nominata sul sostegno espresso come prima preferenza.

In sede di discussione orale ha ulteriormente argomentato rilevando che la distinzione in fasi del reclutamento segna un momento di rottura della unitarietà della procedura con compromissione del diritto soggettivo ad essere reclutato secondo l'ordine di graduatoria. Ha inoltre ribadito che la rinuncia indicata ai commi 4 e 10 dell'O.M. 112/2022, così come interpretata nella ordinanza reclamata anche sulle sedi espresse per i successivi turni di nomina, nega il principio del *favor partecipationis*, nonché, il principio meritocratico. Sono state altresì depositate pronunce favorevoli alla tesi sostenuta dai docenti rese dal Tribunale di Genova in composizione monocratica e collegiale.

Il Ministero convenuto, costituitosi in giudizio nelle sue articolazioni territoriali, ha invocato l'integrale reiezione delle istanze cautelari sull'assunto che la parte ricorrente è stata correttamente qualificata come rinunciataria al primo turno di nomina ai sensi del chiaro

disposto del comma quarto dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e, conseguente, è stata pretermessa anche dai successivi turni di nomina da GPS.

- 1. Ritiene il Collegio, pur alla luce di un ulteriore approfondimento stimolato dalle nuove argomentazioni spese in reclamo, di condividere l'interpretazione normativa resa dal giudicante nell'ordinanza reclamata (in conformità con altre pronunce dalla Sezione), di cui si richiamano le argomentazioni seppur con dei necessari chiarimenti stimolati dalla discussione resa nella presente fase cautelare collegiale.
- 2. Per chiarezza espositiva è necessario prendere le mosse dalla enunciazione dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (che costituisce il parametro regolativo della fattispecie dedotta nel presente giudizio) ponendolo in raffronto con il testo dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021 (che disciplinava, invece, la procedura di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico scorso, 2021/2022, oggetto delle pronunce di questo Tribunale richiamate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni).

art. 4 D.M. 242/2021

(Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato)

- "1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
- 2. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito

art. 12 O.M. 112/2022

(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)

- "1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
- 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo
- con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
- 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, **tutte** le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino

- internet del Ministero, indicazioni circa il termine di presentazione dell'istanza.
- 3. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l'aspirante nell'istanza dichiara: a) di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge; b) le classi di concorso o tipologie di posto per le quali intende partecipare alla procedura; c) l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l'indicazione sintetica di comuni e distretti; d) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente decreto.
- 5. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.
- 6. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- 7. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa.

- al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
- 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze considerato espresse, sarà rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
- 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della

- L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
- 8. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non La rinuncia all'incarico espresse. preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva possibilità partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il dall'ufficio termine indicato territorialmente competente.
- 9. La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili. (\ldots) ".

- stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
- 6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
- 7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:
- a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
- 8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
- 9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
- 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di

supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

 (\ldots)

3. Il raffronto suggerisce immediatamente come il Ministero resistente, per l'anno scolastico in corso, abbia profuso nella regolamentazione della complessa procedura descritta un impegno esplicativo significativamente maggiore di quello utilizzato per l'anno precedente.

La previgente normazione secondaria, infatti, aveva sollevato profondi dubbi interpretativi in ordine alle conseguenze derivanti dalla "mancata indicazione di talune sedi" nella domanda di partecipazione alla predetta procedura, inducendo questo Tribunale ad adottare una soluzione interpretativa di segno 'conservativo' delle aspettative occupazionali dei docenti che si erano trovati esposti alle conseguenze estromissive di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, in ossequio, appunto, al principio del favor partecipationis.

4. Di converso, il tenore letterale della nuova disposizione appare inequivocabile.

Si ricorda che l'interpretazione normativa non può prescindere, ai sensi dell'art. 12 codice civile (preleggi), dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore", interpretazione letterale, sistematica e logica.

L'interpretazione dei singoli commi rilevanti nella fattispecie di cui è causa non può prescindere, pertanto, da una lettura combinata di tutti i commi della disposizione, al fine di

fornire una interpretazione coerente con il significato proprio delle parole utilizzate e volta a ricondurre a sistema ed a logica coerenza l'intero procedimento di "conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche" prescritto dall'art. 12 O.M. 112/2022, secondo le intenzioni del legislatore.

5. Occorre in primo luogo rilevare che il comma 3 della disposizione in commento prescrive che gli aspiranti *possono indicare* (salvo non incorrere nelle conseguenze ex lege previste di cui si dirà oltre), con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.

Il comma quarto dell'art 12 dell'O.M. 112/2022 specifica poi che "costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto", premurandosi di aggiungere un ulteriore inciso chiarificatore: "Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento." È, dunque, ora chiaro – in raffronto alla precedente formulazione normativa - che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto.

Altrettanto nitide appaiono poi le **conseguenze di tale rinuncia** (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia), dettate non solo dall'ultimo capoverso del comma 4 ("mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento"), ma anche dai commi 10 e 11 del citato art. 12 ove espressamente è previsto che "le <u>disponibilità successive</u> che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di <u>ulteriori fasi di attribuzione</u> nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura". In altri termini, il rinunciatario che è stato 'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina.

Risulta al Collegio evidente che la "rinuncia all'incarico" cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto; con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare "in quel determinato posto".

Al contrario, il comma 11 sanziona invece il comportamento degli aspiranti che, pur risultando assegnatari della supplenza, vi abbiano espressamente rinunciato ovvero non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato, escludendone la partecipazione non solo dalle ulteriori fasi ma anche da "tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento" e, quindi, con esclusione anche dalle graduatorie di istituto.

Sarebbe d'altronde tautologico ritenere che il legislatore quando al comma 4 ha fatto riferimento al *rinunciatario* intendesse ritenere che la rinuncia opera solo sulla sede non indicata atteso che, così interpretata, la disposizione sarebbe ultronea in quanto è ovvio che, se non viene indicata in domanda una determinata sede, l'incarico su quella sede si intende rinunciato.

In considerazione pertanto della interpretazione letterale e sistematica dei commi 4 e 10, non può condividersi la doglianza attorea secondo cui <interpretazione offerta lederebbe il principio dell'affidamento "rimanendo preclusa ogni indagine rivolta attraverso procedimenti ermeneutici in funzione integrativa di ulteriori inespressi significati" e il favor partecipationis, in ragione del quale deve prevalere l'interpretazione più favorevole all'ammissione piuttosto che l'esclusione del candidato>>; l'interpretazione offerta, difatti, risulta al Collegio coerente con la lettera della norma per cui, in ossequio al brocardo latino in claris non fit interpretatio, non può condividersi la diversa opzione interpretativa offerta nel reclamo.

- 6. Così interpretata la disposizione normativa occorre chiedersi se le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 che consentono questa sostanziale 'ostracizzazione del rinunciatario' si pongano in contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto costituzione direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto, disapplicate. Ed infatti, è proprio rispetto al sistema di reclutamento così congegnato, ed in particolare rispetto alla nozione di rinunciatario ed ai suoi effetti, che la parte ricorrente muove le sue articolate censure, sostenendo che, così interpretata la normativa, le scelte del Ministero si pongono in contrasto con il principio meritocratico in forza del quale, nell'ambito di una pubblica graduatoria quale è la GPS, ad un maggior punteggio dovrebbe sempre corrispondere una posizione di maggior favore. È allora inaccettabile ed illogico, prosegue l'istante, che il rinunciatario venga pretermesso anche dai successivi turni di nomina, per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto espresse come preferenze e divenute successivamente disponibili e che finiranno così per essere ingiustamente assegnate a docenti collocati in posizione deteriore in graduatoria, con mortificazione del principio di buon andamento e par condicio tra i concorrenti.
- 7. Ritiene il Collegio di non condividere le doglianze espresse dalla difesa della reclamante per le ragioni che seguono.

Si chiarisce, *in primis*, quanto indicato nella ordinanza reclamata (ed oggetto di specifica doglianza) secondo cui la procedura non dovrebbe essere considerata come unitaria ma articolata in autonome e distinte fasi, distinte per turni di nomina.

Da una lettura complessiva dell'art. 12 O.M. 122/2022 emerge che i <u>vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura</u> (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo *incipit* nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma.

All'interno della domanda i docenti hanno la <u>facoltà di indicare delle *preferenze*</u> (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia.

Nel momento in cui l'aspirante scelga di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto

Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da GPS.

La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una <u>libera determinazione assunta dalla parte</u> e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.

D'altronde la *ratio* sottesa a tale scelta organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il rifacimento delle operazioni.

Trattandosi di graduatorie provinciali l'aspirante deve ragionevolmente ritenersi disponibile a prestare servizio sulla intera provincia (ambito territoriale ristretto e pertanto ragionevolmente esigibile per tutti gli aspiranti docenti in graduatoria); se tutti gli aspiranti compilassero la domanda inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di graduatoria.

La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente; alcuna violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria. Inoltre è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dagli partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non, come sembra sottendere l'impostazione difensiva, al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.

D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto.

- 8. In conclusione, rispetto alla interpretazione normativa già assunta dal Tribunale, le ulteriori argomentazioni fornite dalla reclamante non valgono a sconfessare la già vagliata legittimità della procedura.
- 9. Con riferimento infine all'ulteriore specifica doglianza articolata in ricorso secondo cui <<le>disponibilità affacciate il 12.9.2022, per le quali pure avrebbe avuto diritto a concorrere, non sono "disponibilità sopravvenute" "per effetto di varie contingenze non preventivate" ma sono proprio quei posti programmati in organico di fatto sin dal 20.7.2022, che il sistema informatico per ignote e non conoscibili ragioni ha reso indisponibili>> si osserva quanto segue.
- 10. L'argomentazione di parte reclamante si fonda sull'assunto che *tutti* i posti che compongono l'organico di fatto (che si stabilisce a luglio di ogni anno per l'anno scolastico successivo)

debbano necessariamente essere inseriti, *tutti*, come posti disponibili nell'algoritmo per essere così coperti mediante reclutamento da GPS.

La prospettazione però non pare condivisibile.

Basti rammentare, al riguardo, che, l'art. 2 della O.M. 122/2022 prevede espressamente che "ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo.

- 2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.
- 3. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare Ministero dell'Istruzione 8 al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
- 4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (...)"

11. La stipulazione di contratti a tempo determinato con docenti iscritti nelle GPS, pertanto, si pone come metodo di reclutamento sussidiario e subordinato al previo esperimento dei meccanismi delineati dai primi tre commi dell'art. 2.

Ciò vale, in generale, ad escludere che *tutti* i posti che compongono l'organico di fatto debbano essere necessariamente *tutti* essere assegnati a docenti iscritti alle GPS in sede di primo bollettino. Ragionare in questi termini priverebbe di ogni significato il criterio di sussidiarietà tracciato dalla disposizione appena richiamata.

- 12. Il reclamo in conclusione deve essere rigettato.
- 13. La novità e la complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Visti gli artt.669-septies, 669-terdecies e 700 c.p.c.;

Il Tribunale di Latina, nella intestata composizione collegiale, pronunciando sul reclamo proposto nell'interesse di D'ANGELIS NATALIA, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- Rigetta il reclamo
- Compensa le spese di lite

Latina, 17/02/2023

Il Presidente Estensore Dr.ssa Valentina Avarello